ASSOGESTIONI
associazione del risparmio gestito

Roma, 16 ottobre 2007

Spett.le Banca d'Italia

Servizio Vigilanza
sull'Intermediazione
finanziaria
Divisione Normativa
Via Milano, 64
00184 Roma

Spett.le CONSOB

Divisione Intermediari
Via Broletto, 7
20121 Milano

Prot. N. 608/07
Anticipata a mezzo posta elettronica

Documento di consultazione relativo al regolamento congiunto Banca d'Italia – CONSOB emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis* del TUF.

Nel rispondere all'invito di codeste spettabili Autorità a formulare osservazioni in ordine al documento di consultazione in oggetto, la Assogestioni intende anzitutto ringraziare per l'opportunità offerta ed esprimere il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto nel dare attuazione all'art. 6, comma 2-*bis* del TUF.

La Assogestioni considera in particolar modo riuscito l'obiettivo di disciplinare in un unico contesto normativo gli aspetti organizzativi e procedurali degli intermediari, difficilmente scindibili l'uno dall'altro, e debitamente valorizzato il principio di "proporzionalità", essenziale nella prospettiva di una maggiore flessibilità dell'agire dell'intermediario.

Nell'osservare come la valutazione dell'impatto del regolamento congiunto sull'operatività degli intermediari non possa prescindere dal contenuto del futuro Protocollo di Intesa che codeste spettabili Autorità predisporranno in sede di concreto coordinamento delle reciproche attribuzioni di vigilanza, questa Associazione ritiene comunque necessario formulare alcune osservazioni, al fine di recare un concreto e fattivo contributo al miglioramento della coerenza interna del documento in oggetto.

00186 Roma Via in Lucina, 17 Tel. 06 6840591 Fax 06 6893262 info@assogestioni.it 20121 Milano Via Andegari, 18 Tel. 02 361651.1 Fax 02 361651.63 info@assogestioni.it www.assogestioni.it

L'enunciazione analitica di tali osservazioni, con l'indicazione delle norme di consultazione cui ciascuna di esse si riferisce, si trova in un documento tecnico allegato alla presente.

Qui preme, sinteticamente, richiamare l'attenzione sul seguente duplice profilo.

In primo luogo, va osservato come la bozza di regolamento oggetto di consultazione, volendo mantenere ferma la antica distinzione tra le competenze della Banca d'Italia e quelle della CONSOB, potrebbe frustrare l'obiettivo di addivenire a una disciplina organica e priva di duplicazioni della funzione di controllo di conformità e delle procedure interne degli intermediari.

Appare preferibile per contro conferire a tale funzione la rilevanza e i confini alla stessa attribuiti nell'impostazione comunitaria. In particolare, si ritiene centrale evitare che le disposizioni dettate in tema di procedure per la prestazione dei servizi replichino principi già contenuti a livello di organizzazione generale dell'intermediario. A tale riguardo, l'esigenza di assicurare effettiva coerenza interna al documento in consultazione risulterebbe meglio soddisfatta, ad avviso di questa Associazione, collocando le regole e i criteri di suddivisione delle competenze tra Banca d'Italia e Consob nel Protocollo di Intesa, poiché una trattazione di questi profili nel testo regolamentare potrebbe pregiudicare l'organicità del medesimo.

In secondo luogo, ad avviso di questa Associazione risulta ineludibile introdurre per le SGR un distinto - e più ampio - termine di adeguamento alla nuova disciplina, con specifico riguardo alle norme concernenti la definizione delle strategie da seguire nell'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari nonché alle norme più specifiche in tema di conflitti d'interesse per il servizio di gestione collettiva, tenuto conto che si tratta di materie che non rientrano nell'ambito di applicazione della MIFID.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale

Fabio Galli

All.: c.s.

00186 Roma Via in Lucina, 17 Tel. 06 6840591 Fax 06 6893262 info@assogestioni.it 20121 Milano Via Andegari, 18 Tel. 02 361651.1 Fax 02 361651.63 info@assogestioni.it www.assogestioni.it

REGOLAMENTO CONGIUNTO CONSOB-BANCA D'ITALIA
EMANATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2-*BIS* DEL TUF

PROPOSTE DI MODIFICA – ASSOGESTIONI

Si riportano di seguito le disposizioni del Regolamento congiunto in consultazione, con l'evidenziazione delle modificazioni suggerite dall'Associazione. Le disposizioni in discorso sono suddivise in tabelle raggruppate per argomento e ordinate in modo tale da ricostruire sistematicamente la normativa in oggetto per come applicabile alle SGR e alle SICAV; in calce ad ogni tabella sono forniti i commenti esplicativi delle proposte formulate.

PARTE 1
FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Disposizioni in consultazione
Articolo 1 **(Fonti normative)** 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-*bis,* e 201, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Articolo 2 **(Definizioni)** 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; b) "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; c) "autorità di vigilanza": la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB); d) "intermediari": le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF; e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attività di investimento o servizi accessori; f) "servizi e attività di investimento": i servizi e le attività previsti all'articolo 1, comma 5, **prestati anche fuori sede o distanza,** ~~30 e 32 del TUF~~, nonché alla Sezione A della tabella allegata al TUF; g) "servizi accessori": i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata al TUF; h) "servizi": i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori; i) "cliente": persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi; j) "cliente al dettaglio": il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata, secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

k) “organo con funzione di supervisione strategica”: ~~l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera~~ **il consiglio di amministrazione e, nel modello dualistico, il consiglio di gestione o, il consiglio di sorveglianza qualora lo statuto rimetta a quest’ultimo il potere di esaminare e di deliberare** in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
l) “organo con funzione di gestione”: **gli organi delegati, il direttore generale e, nel modello dualistico, il consiglio di gestione qualora per disposizione statutaria il consiglio di sorveglianza eserciti funzioni di supervisione strategica;** ~~l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica~~;
m) “organi con funzione di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
n) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
o) “alta dirigenza”: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione;
p) “soggetto rilevante”: il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell’intermediario;
ii) dipendenti dell’intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all’intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
q) “analista finanziario”: soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti;
r) “persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela”: soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
ii) i figli **legittimi o naturali** del soggetto rilevante;
iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale;
s) “esternalizzazione”: un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un’attività dello stesso intermediario;
t) “supporto duraturo”: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato **ai fini cui sono destinate le informazioni stesse** e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni **memorizzate**;
u) “operazione personale”: un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
ii) l’operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
(a) il soggetto rilevante;
(b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;

(c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, ~~anche di natura non economica~~, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione;

v) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

~~Si ritiene che c~~ **C**ostituisc**ea** ~~ca~~ uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

w) "sistema di gestione del rischio dell'impresa": le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l'individuazione, l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi a cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) ~~e per~~ **funzionali a** determinare e controllare il livello di rischio tollerato.

…) "procedure": il complesso delle disposizioni interne, dei metodi e degli strumenti adottati per la prestazione dei servizi.

…) "processo d'investimento": il complesso di decisioni, di attività, di atti, attribuiti a diversi organi e strutture che culmina nella scelta degli investimenti per i patrimoni gestiti.

…) "prime broker": soggetti che offrono un complesso di servizi integrati, quali finanziamenti, prestito titoli, custodia, ecc.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.

Commenti

1) Le modificazioni proposte all'articolo 2 valgono ad allineare le disposizioni in essa contenute, per un verso alla normativa italiana (cfr. art. 2, comma 1, lett. f, k e l) e, per altro verso, alla normativa comunitaria (cfr. art. 2, comma 1, lett. r e t). Al riguardo si precisa che le proposte di modifica relative alle definizioni di organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione sono rivolte a mantenere coerente l'articolazione che le funzioni di amministrazione e controllo possono assumere nei diversi modelli di *governance* (tradizionale, dualistico e monistico) introdotti dalla riforma del diritto societario. In particolare, si ritiene opportuno precisare che la funzione di supervisione strategica può spettare ad un organo diverso dal consiglio di amministrazione solo nel modello dualistico e, segnatamente, nell'ipotesi in cui lo statuto rimetta al consiglio di sorveglianza il potere di esaminare e deliberare in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche (art. 2409 *terdecies*, comma 1, lett. f-*bis*). Conseguentemente sarebbe anche necessario adeguare la definizione di organo con funzione di gestione secondo la formulazione proposta.

2) Si è inoltre ritenuto opportuno introdurre ulteriori definizioni (cfr. ultima parte dell'art. 2, comma 1), allo scopo di chiarire alcuni concetti chiave del Regolamento congiunto, prima che gli stessi vengano richiamati in singole previsioni contenute nelle Parti successive alla prima.

3) Con riferimento all'art. 2, comma 1, lett. p) si chiede di chiarire se nell'ambito dei soggetti rilevanti ivi indicati debbano considerarsi inclusi anche i soggetti che svolgono in *outsourcing* attività di *back office*.

Articolo 3
(Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari)

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUB.

Articolo 4
(Principi generali)

1. Gli intermediari, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento, si dotano di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonché la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.
2. Gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.
3. Al presente Regolamento è allegato il protocollo di intesa fra Banca d'Italia e CONSOB, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del TUF. Esso, al fine di garantire il coordinamento delle funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, definisce i compiti di ciascuna autorità di vigilanza e le modalità del loro svolgimento.

PARTE 5
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Titolo I
Disposizioni generali

Disposizioni in consultazione
Articolo 30 **(Norme applicabili)** 1. Alle società di gestione del risparmio (SGR) e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) si applicano le disposizioni di cui alla **Parte 1, salvo l'articolo 3, e alla** Parte 2 del presente Regolamento nonché, limitatamente al servizio di gestione collettiva del risparmio, le disposizioni del Titolo II della presente Parte. Ai fini della presente Parte, nella definizione di intermediari di cui all'articolo 2 sono da intendersi ricomprese anche le SGR e -le SICAV **e, nella definizione di servizi di cui al medesimo articolo 2, anche il servizio di gestione collettiva del risparmio**. 2. Le disposizioni di cui alle Parti 3 e 4 del presente Regolamento si applicano: a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR **propri o di terzi** da parte delle SGR ovvero delle azioni di propria emissione effettuata dalle SICAV; b) alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti da parte delle SGR; c) all'offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.

Commenti
Si suggerisce di integrare l'articolo in oggetto richiamando anche le disposizioni di cui alla Parte 1, salvo l'art. 3 (dedicato alle disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB), tra quelle applicabili alle SGR e alle SICAV, indipendentemente dall'attività dalle stesse svolta. Detta integrazione appare essenziale posto che la Parte 1 contiene definizioni rilevanti (anche) per le SGR e le SICAV, oltre che principi di carattere e applicazione generale quali quelli di unitarietà organizzativa e di proporzionalità. **Nella medesima ottica di coordinamento normativo, si ritiene necessario precisare che nella definizione di "servizi" (di cui all'art. 2, comma 1, lett. h del Regolamento congiunto) deve intendersi compreso anche il servizio di gestione collettiva del risparmio.** **L'integrazione di cui al comma 2, lett. a) è volta ad allineare la disposizione al novellato art. 33, comma 2, lett. e-*bis*) del TUF.**

PARTE 2
SISTEMA ORGANIZZATIVO

Titolo I
Requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività, organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo di conformità ~~alle norme~~, gestione del rischio dell'impresa, *audit* interno e responsabilità degli organi aziendali
Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi.

Disposizioni in consultazione
Capo I **(Requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività e organizzazione amministrativa e contabile; procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi.)** **Articolo 5** **(Requisiti generali di organizzazione)** ~~1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale .~~ ~~2~~1. A**i fini dell'articolo 4, comma 1 del presente Regolamento** ~~tal fine,~~ gli intermediari, nell'esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono: a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità; b) un efficace sistema di gestione del rischio dell'impresa; c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità; d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'intermediario; e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite; f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni; g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate ~~dei fatti di gestione~~ **delle attività** dell'intermediario e della sua organizzazione interna; h) criteri e procedure volti a garantire che l'affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni; i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime; l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità ~~e la regolarità~~ dei servizi volte a: i) assicurare la capacità di operare su base continuativa; ii)limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività; iii) preservare i dati e le funzioni essenziali; iv) garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare

tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;
m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti **finanziari** che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ~~ed economica~~ e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili;
n) procedure volte a garantire il rispetto a tutti i livelli dell'intermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi, ivi comprese le disposizioni relative alla corresponsione e alla percezione di incentivi;
o) politiche e procedure adeguate volte a individuare il rischio di mancata osservanza degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, nonché i rischi che ne derivano e mettono in atto misure e procedure interne idonee per minimizzare tale rischio e per consentire alle autorità di vigilanza di esercitare efficacemente i poteri conferiti loro dalla relativa normativa.

3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adottano le misure ~~adeguate~~ **opportune** per rimediare a eventuali carenze.

Commenti

Ai fini del rispetto del principio di unitarietà del sistema organizzativo dell'intermediario anche la relativa disciplina dovrebbe essere unitaria. In tal senso la proposta riunisce in un unico contesto (l'art. 5) i principi e le procedure (di cui agli artt. 5, 15, 16 e 36) che gli intermediari devono adottare al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonché la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi. Coerentemente si è ritenuto, da un lato, di eliminare il comma 1, dell'art. 5 e, dall'altro, di completare tale disposizione con i principi dell'art. 15 e 16 in essa non contenuti (cfr. art. 15, comma 2, lettera c) e art. 16, comma 1).

Le altre modificazioni proposte all'art. 5 intendono allineare la disciplina in esso contenuta alla normativa comunitaria.

Disposizioni in consultazione
Capo II **(Governo societario e responsabilità degli organi aziendali)** **Articolo 6** **(Responsabilità dell'alta dirigenza e dell'organo con funzioni di controllo)** 1. L'alta dirigenza e l'organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell'intermediario nonché dagli Articoli 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento, sono responsabili di garantire che l'intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi. **Articolo 7** **(Principi di governo societario)** 1. L'intermediario: a) definisce una ripartizione di compiti tra organi aziendali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica; b) adotta idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo aziendale di due o più funzioni (strategica, di gestione, di controllo); c) assicura una composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti. 2. I verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Con riferimento all'articolo 7 si chiede di precisare, anche nell'ambito dei commenti alla disposizione, che l'attribuzione di poteri amministrativi ad organi delegati (comitato esecutivo e amministratori delegati) o l'istituzione di specifici comitati in seno all'organo amministrativo (comitato compensi, ecc.) costituisce una scelta rimessa all'autonomia organizzativa dell'intermediario volta ad assicurare, tenuto conto della complessità e delle dimensioni aziendali, l'efficacia e l'efficienza del governo societario (cfr. Comunicazione del 3 gennaio 2006 inerente il Regolamento 14 aprile 2005).

Disposizioni in consultazione

Articolo 8

(Organo con funzione di supervisione strategica)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica:

a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell'intermediario definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale~~, anche in relazione al contesto esterno~~;

b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;

c) verifica che l'assetto delle funzioni **aziendali** di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità;

e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;

f) assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e non privilegiare la redditività di breve termine.

Articolo 31

(Organo con ~~F~~funzione di supervisione strategica)

~~*(art. 6, comma 2-bis, lett. a) e h), TUF)*~~

1. Fermo restando quanto previsto nell'Articolo 8, l'organo con funzione di supervisione strategica:

a) determina le politiche di investimento degli OICR gestiti con particolare riguardo al profilo rischio-rendimento, verificandone periodicamente la corretta attuazione;

b) approva i processi di investimento degli OICR gestiti e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;

c) definisce il sistema di gestione dei rischi a cui sono esposti i patrimoni gestiti;

d) approva i criteri per la scelta della banca depositaria e della società di revisione degli OICR gestiti **e delibera il conferimento dei relativi incarichi;**

e) stabilisce criteri e procedure per la valorizzazione dei beni del fondo e per la scelta delle controparti di mercato.

Commenti

La modificazione suggerita all'art. 8, comma 1, lett. a) risponde all'esigenza di evitare che il richiamo al concetto di "contesto esterno", quale parametro di riferimento delle verifiche dell'organo con funzione di supervisione strategica, sia suscettibile di determinare difficoltà applicative, stante la non agevole individuazione e delimitazione del concetto in discorso.

Le integrazioni proposte all'art. 31, inerente l'organo con funzione di supervisione strategica delle SGR, sono determinate dall'opportunità di mantenere in capo a tale organo funzioni che la disciplina in vigore attribuisce ad esso espressamente.

Disposizioni in consultazione

Articolo 9

(Organo con funzione di gestione)

1. L'organo con funzione di gestione:
a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica;
b) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell'impresa;
c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;
e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

Disposizioni in consultazione

Articolo 10

(Organo con funzioni di controllo)

1. All'organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'~~'~~obbligo di **verificare la regolarità della gestione e di vigilare sull'osservanza** ~~rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni~~ delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi.

2. Nello svolgimento dei propri compiti l'organo con funzioni di controllo può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

Articolo 11

(Relazioni delle funzioni di controllo)

1. Gli organi aziendali, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono delle relazioni relative alla gestione dei rischi, al controllo di conformità e all'*audit* interno.

Commento

La modifica apportata all'art. 10, comma 1, è volta a definire i compiti dell'organo di controllo in conformità con le disposizioni del codice civile in materia: tale organo ha il compito non, meramente e in negativo, di rilevare irregolarità, bensì, più ampiamente e in positivo, di verificare la regolarità della gestione e di vigilare sull'osservanza delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi.

Disposizioni in consultazione

Capo III
(Funzioni aziendali di controllo)

Articolo 12
(Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità, di gestione del rischio e dell'*audit* interno)

1. Gli intermediari ~~adottano, applicano~~ **istituiscono** e mantengono funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformità ~~alle norme~~ e, se in linea con il principio di proporzionalità di gestione del rischio dell'impresa e di *audit* interno.

2. Per assicurare la correttezza e l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:
a) tali funzioni dispongano dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dall'organo con funzione di gestione, d'accordo con l'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. Essi riferiscono direttamente agli organi aziendali;
c) i soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino alla prestazione dei servizi che essi sono chiamati a controllare;
d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate, sotto un profilo organizzativo;
e) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta l'obiettività.

3. Con riferimento alla funzione di controllo di conformità, gli intermediari sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, gli obblighi in questione non sono proporzionati e che la funzione di controllo di conformità continua a essere efficace.

4. Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, il sistema di gestione del rischio dell'impresa è costantemente efficace.

5. Con riferimento alla funzione di audit interno, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario.

Commenti

1) Art. 12, comma 1 - Si chiede di eliminare, dopo le parole "controllo di conformità" il riferimento alle "norme" ovvero di delimitare detto riferimento alle sole disposizioni contenute nella direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della direttiva di livello 2.

2) Art. 12 comma 2, lettera b) - Si chiede di valutare la compatibilità della disposizione in esame con le attribuzioni del consiglio di sorveglianza. Questo, infatti, anche ove provvisto di competenze in materie di supervisione strategica difficilmente può vedersi assegnate competenze di nomina di dirigenti dell'impresa (spettanti all'organo di gestione).

3) Si chiede di precisare se, nel caso in cui l'intermediario non istituisca, coerentemente con il principio di proporzionalità, una separata funzione di *audit* interno, l'intermediario possa – al fine di adempiere al proprio obbligo di assicurare comunque la costante valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario – delegare le funzioni di *audit* a soggetti cui è affidata la funzione di controllo di conformità, nel rispetto del principio per cui l'esercizio di funzioni multiple non deve impedire né deve essere tale da potere probabilmente impedire ai suddetti soggetti di svolgere in modo onesto, equo e professionale una qualsiasi delle funzioni ad essi attribuite. In tal caso resterebbe comunque ferma la responsabilità degli organi aziendali per il controllo di terzo livello (in tal senso FSA - PS-06/13).

4) Si chiede di confermare se, stante la mancata riproduzione di una specifica disciplina in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo a terzi o a strutture del gruppo della SGR e, ferma restando la possibilità di esternalizzare dette funzioni, non sia più necessaria la valutazione preventiva della Banca d'Italia, sentita la CONSOB per gli aspetti di competenza, né l'individuazione di un responsabile dell'I.A. per la SGR.

Articolo 12-*bis*
Funzione di controllo di conformità

1. La funzione di controllo di conformità:
a) controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure e delle procedure adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. o) del presente Regolamento;
b) fornisce consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione.
2. La funzione di controllo di conformità presenta agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull'attività svolta.

Articolo 13
(Funzione di gestione del rischio)

1. La funzione di gestione del rischio:
a) collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell'impresa;
b) presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell'impresa e ne verifica il rispetto da parte dell'intermediario e dei soggetti rilevanti;
c) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio dell'impresa.

2. La funzione di gestione del rischio presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sull'attività svolta e ~~le~~ fornisce **loro** consulenza.

Articolo 14
(*Audit* interno)

1. La funzione di *audit* interno:
a) adotta, applica e mantiene un piano di *audit* per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei ~~processi, delle procedure e dei~~ meccanismi di controllo **e dei dispositivi** dell'intermediario;
b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e ne verifica l'osservanza;
c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sulle questioni relative all'*audit* interno.

Commenti

1) Art. 12-*bis* - La previsione che si propone di introdurre è volta ad anticipare l'individuazione dei compiti attribuiti alla funzione di conformità, in linea con l'impostazione adottata dal legislatore comunitario. Con riguardo al profilo contenutistico, si evidenzia come, rispetto all'art. 16 in consultazione, il proposto art. 12-*bis* presenta una formulazione maggiormente aderente all'art. 6 della direttiva di secondo livello. L'allineamento al testo della direttiva consente, inoltre, di meglio sottolineare il ruolo della funzione di conformità quale funzione incaricata della gestione del rischio di non conformità evidenziandone la omogeneità con quello dell'analoga funzione prevista dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. Secondo la direttiva, infatti, compito della funzione di conformità è quello di *controllare e valutare regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia: (i) delle misure e delle procedure messe in atto (...) per individuare il rischio di mancata osservanza degli obblighi di cui alla direttiva 2004/39/CE da parte dell'impresa, nonché i rischi che ne derivano e (...) per minimizzare tale rischio (...); (ii) delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte dell'impresa.* In secondo luogo, sono stati espunti dalla suddetta disposizione i riferimenti relativi al contenuto delle relazioni che la funzione di controllo della conformità deve predisporre, in quanto non specificati nella normativa comunitaria e quindi, conformemente a quanto previsto per le altre funzioni di controllo, si ritiene che il contenuto di dette relazioni debba essere rimesso alle *best practices* ed all'autonomia organizzativa degli intermediari.

Si fa presente, inoltre, che il richiamo effettuato (nel commento all'articolo 15, comma 5) da codeste spettabili Autorità alla funzione di controllo interno di cui al Regolamento CONSOB 11522/98, potrebbe risultare fuorviante in quanto tale funzione nella prassi del mercato finanziario italiano è molto spesso assimilata a quella di *audit*. In ogni caso si chiede di chiarire l'orientamento delle Autorità in merito alle modalità di coordinamento tra la funzione di *audit* e quella di controllo di conformità, soprattutto in relazione ai c.dd. controlli *ex-post*. Al riguardo si ritiene, infatti, che fermo restando il diverso ruolo delle due funzioni, l'*audit* funzione di terzo livello e la *compliance* di secondo livello (orientata al rischio di non conformità alle norme sui servizi di investimento) l'articolazione dei compiti delle due funzioni debba comunque essere effettuata sulla base del principio di efficacia ed efficienza del complessivo sistema dei controlli interni.

2) Con particolare alla disciplina della funzione di controllo di conformità in SGR appartenenti ad un gruppo bancario, si chiede di meglio precisare (nonostante quanto previsto all'art. 3 del regolamento congiunto) il rapporto tra la disciplina ivi contenuta e quella dettata dal Provvedimento della Banca d'Italia del 9 luglio 2007, al fine di evitare il rischio di una sovrapposizione (e conflitto) di discipline.

3) Con riferimento all'art. 13 si rileva che nel Regolamento congiunto il controllo in materia di rischi sui patrimoni è previsto solo per le gestioni collettive (in forma di principio lasciando spazio all'autonomia degli intermediari), ma non per quelle di portafogli individuali. La MiFID in effetti non ne fa menzione. Si chiede pertanto di precisare come si intenda disciplinare tale materia.

4) Le modifiche all'art. 14 sono dirette ad allinearne la formulazione all'art. 8 della direttiva di livello 2.

Titolo II

~~Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi, controllo di conformità alle norme, t~~Trattamento dei reclami~~,~~ e operazioni personali

~~*(art. 6, comma 2-bis, lettere d), e), i), j), n), del TUF)*~~

Disposizioni in consultazione
~~**Articolo 15**~~ ~~**(Procedure interne)**~~ ~~1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi~~ ~~2. A tal fine, gli intermediari:~~ ~~a) adottano, applicano e mantengono procedure per la prestazione dei servizi che specificano in forma chiara e documentata i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti e consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;~~ ~~b) assicurano che i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi acquisiscano conoscenza delle procedure di cui al comma 1;~~ ~~c) adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformità e di linea che garantiscano il rispetto a tutti i livelli dell'intermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi, ivi comprese le disposizioni relative alla corresponsione e alla percezione di incentivi;~~ ~~d) adottano, applicano e mantengono adeguate procedure di comunicazione interna delle informazioni rilevanti ai fini della prestazione dei servizi, che assicurino la completezza, l'affidabilità e la tempestività di tali informazioni;~~ ~~e) conservano registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, ai sensi dell'Articolo 29 (Conservazione delle registrazioni).~~ ~~3. Gli intermediari formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.~~ ~~4. Gli intermediari adottano procedure idonee a tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito della prestazione dei servizi, avuto riguardo alla natura delle stesse.~~ ~~5. Gli intermediari verificano in modo regolare l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure, anche di controllo di conformità e di linea, adottate ai sensi dei commi precedenti e assumono misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.~~ ~~**Articolo 16**~~ ~~**(Controllo di conformità)**~~ ~~1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di prevenire e individuare le ipotesi di mancata osservanza degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, minimizzare e gestire in modo adeguato le conseguenze che ne derivano, nonché consentire alle autorità di vigilanza di esercitare efficacemente i poteri loro conferiti dalla relativa normativa.~~ ~~2. A tal fine, gli intermediari attribuiscono alla funzione di controllo di conformità (compliance), le seguenti responsabilità, garantendo un adeguato accesso alle informazioni pertinenti:~~

~~a) controllare e valutare regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure adottate ai sensi dell'Articolo 15 (Procedure interne) e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte dell'intermediario, nonché delle procedure di cui al comma 1;~~
~~b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione.~~

~~3. La funzione di controllo di conformità presenta agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull'attività svolta. Le relazioni illustrano, per ciascun servizio prestato dall'intermediario, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate. Le relazioni riportano altresì la situazione complessiva dei reclami ricevuti.~~

Commenti

Art. 15 – Per l'eliminazione dell'art. 15 si rinvia al commento all'art. 5.

Art. 16 - Per l'eliminazione dell'art. 16, si rinvia al commento al proposto art. 12-*bis*.

Articolo 17
(Trattazione dei reclami)

1. Gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalità e i tempi di trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti.

2. Le procedure adottate prevedono, ~~a cura del responsabile della funzione di controllo di conformità~~, la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato.

Commento

Si propone di eliminare l'inciso "a cura del responsabile della funzione di controllo della conformità" in quanto la normativa comunitaria non contiene alcuna specificazione al riguardo. Si ritiene pertanto opportuno che la scelta del soggetto cui affidare compiti inerenti le registrazioni dei reclami venga rimessa alla discrezionalità dell'intermediario.

Disposizioni in consultazione

Articolo 18

(Operazioni personali)

1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di impedire che soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'impresa:

a) effettuino operazioni personali che:

i) rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF;

ii) implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;

iii) sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione;

b) consiglino o sollecitino qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell'Articolo 28**, comma 2, lett. a) e b)** ~~(Regole aggiuntive per i conflitti di interesse nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti)~~ del presente Regolamento, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

c) comunichino ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve **compierà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti** ~~potrà~~:

i) effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell'Articolo 28 ~~(Regole aggiuntive per i conflitti di interesse nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti)~~ del presente Regolamento, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

ii) consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1 assicurano, tra l'altro, che:

a) tutti i soggetti rilevanti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni;

b) l'intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all'intermediario di identificare tali operazioni;

c) le operazioni personali notificate all'intermediario o da esso identificate vengano registrate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali:

a) le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;

b) le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

Commenti

Gli allineamenti suggeriti sono volti a conformare l'art. 18 con la corrispondente normativa comunitaria.

Art. 18, comma 2, lett. c): si chiede di chiarire come l'adempimento da parte dell'intermediario delle registrazioni delle operazioni personali a lui notificate o da esso identificate, con l'indicazione di eventuali annotazioni o divieti connessi alle operazioni medesime, si coordini con la disciplina nazionale sulla privacy.

GESTIONE COLLETTIVA

Articolo 32
(Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti)
~~***(art. 6, comma 2-bis, lett. d), TUF)***~~

1. Ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, le SGR e le SICAV adottano, applicano e mantengono una strategia efficace e adeguata per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR.

2. La strategia adottata ai sensi del comma 1 definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per:
a) monitorare gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare;
b) valutare le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, sulla base di un'analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento dell'OICR.

3. Le SGR e le SICAV ~~forniscono~~ **rendono disponibile** ai partecipanti agli OICR una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della strategia di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti.

Commento

Si reputa coerente che la *ratio* della norma che la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari degli OICR gestiti sia "resa disponibile" ai partecipanti (e non già *tout court* "fornita" ai medesimi) ad esempio, inserendo tale strategia sul sito Internet.
Si chiede, poi di specificare se sia possibile utilizzare un *provider* specializzato in *proxy voting*.

Titolo III
Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività
~~*(art. 6, comma 2-bis, lett. k), TUF)*~~

Disposizioni in consultazione

Articolo 19
(Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento)

1. Quando, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli intermediari affidano ad un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento, adottano misure ragionevoli per **evitare un indebito aggravamento del rischio operativo** ~~mitigare i connessi rischi~~.

2. L'esternalizzazione non può ridurre ~~l'efficacia~~ **la qualità** del sistema dei controlli né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi.

Articolo 20
(Definizione di funzione operativa essenziale o importante)

1. Una funzione operativa viene considerata essenziale o importante laddove un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità dell'intermediario di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi in materia di servizi e attività di investimento, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi e attività di investimento.

2. Le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti:
a) la prestazione all'intermediario di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle attività di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza giuridica all'intermediario, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell'intermediario;
b) l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi.

Articolo 21
(Condizioni per l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento)

1. Gli intermediari che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti, o qualsiasi servizio o attività di investimento, restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia di servizi o attività di investimento e osservano le condizioni seguenti, assicurando in particolare che:
a) l'esternalizzazione non determini la delega della responsabilità da parte degli organi aziendali;
b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell'intermediario nei confronti della sua clientela;
c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'intermediario deve soddisfare per poter essere autorizzato e per conservare l'autorizzazione alla prestazione di servizi o attività di investimento;
d) non venga soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione dell'intermediario.

2. Gli intermediari agiscono con la competenza e la diligenza dovute quando concludono, applicano o pongono termine ad un qualsiasi accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi funzioni operative essenziali o importanti o qualsiasi attività o servizio di investimento. Gli intermediari adottano in particolare le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il fornitore di servizi disponga della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzate in maniera professionale e affidabile;
b) il fornitore di servizi presti i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo l'intermediario si dota di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni di tale fornitore;
c) il fornitore sorvegli adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione;
d) vengano adottate misure idonee, se risulta possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;
e) l'intermediario conservi la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione e controlli tali funzioni e gestisca tali rischi;
f) il fornitore di servizi informi l'intermediario di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;
g) l'intermediario possa porre termine, **con effetto immediato,** se necessario, all'accordo di esternalizzazione senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio alla clientela;
h) il fornitore di servizi collabori con le autorità di vigilanza per quanto riguarda le attività esternalizzate;
i) l'intermediario, i suoi revisori contabili e le autorità di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; le autorità di vigilanza siano in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;
j) il fornitore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative all'intermediario e ai suoi clienti;
k) l'intermediario e il fornitore di servizi adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di *backup*, quando ciò sia necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell'attività esternalizzati.

3. I diritti e gli obblighi rispettivi dell'intermediario e del fornitore di servizi sono chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto.

4. Quando l'intermediario e il fornitore di servizi sono membri dello stesso gruppo, l'intermediario può, ai fini dell'osservanza delle disposizione del presente Titolo, tenere conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne le azioni.

5. Gli intermediari mettono a disposizione delle autorità di vigilanza, su richiesta di queste ultime, tutte le informazioni necessarie per permettere loro di controllare che le attività esternalizzate vengano realizzate conformemente alle disposizioni del presente Titolo.

Articolo 22
(Esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari)

1. Gli intermediari che intendono affidare il servizio di gestione di portafogli fornito alla clientela al dettaglio ad un soggetto terzo situato in un paese extracomunitario, oltre alle condizioni indicate nell'Articolo 21, rispettano le seguenti condizioni:
a) il fornitore di servizi è autorizzato a svolgere il servizio di gestione nel paese di origine ed è soggetto a forme di vigilanza prudenziale;
b) sussistono accordi di cooperazione tra le autorità di vigilanza italiane e quelle del paese del fornitore di servizi.

2. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni indicate al comma 1, fatte salve le indicazioni di carattere generale fornite dalle autorità di vigilanza, l'intermediario può esternalizzare il servizio di gestione di portafogli solo dopo che siano trascorsi ~~6~~30 giorni dalla comunicazione di tale intenzione alle autorità di vigilanza, senza che siano state sollevate obiezioni da parte di queste ultime.

3. Le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle autorità dei paesi extracomunitari con le quali sussistono accordi di cooperazione ai fini del presente articolo.

4. Le autorità di vigilanza pubblicano una politica di esternalizzazione che:
a) contenga esempi di casi in cui l'autorità competente non muoverebbe o è improbabile che muoverebbe obiezioni laddove una o entrambe le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) non sono soddisfatte;
b) includa una chiara spiegazione delle ragioni per cui l'autorità competente ritiene che in tali casi l'esternalizzazione non pregiudicherebbe la capacità degli intermediari di adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 21.

Commenti

Art. 19 – Le modificazioni introdotte all'art. 19 sono dirette a conformare il relativo contenuto con quello della normativa comunitaria corrispondente.

Art. 21 – La specificazione introdotta è volta a mantenere l'attuale previsione contenuta nel Regolamento della Banca d'Italia 14 aprile 2005. Nel caso di fondi immobiliari la proposta è altresì funzionale a facilitare l'affidamento degli incarichi di *property e facility management*, a tutti gli effetti qualificabili come accordi di esternalizzazione di funzioni.

Si domanda poi se la mancata riproduzione della previsione secondo la quale "deve essere individuato all'interno della SGR, il responsabile della verifica dell'adempimento da parte dell'*outsourcer* degli impegni assunti e della qualità del servizio offerto" (oggi contenuta nel Regolamento Banca d'Italia 14 aprile 2005) e l'introduzione della disposizione (sembrerebbe corrispondente a quella appena riportata) per cui "l'intermediario si dota di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni di tale fornitore" (cfr. art. 21, comma 2, lett. b) comporti la libertà per l'intermediario di definire autonomamente quali siano "i metodi" per valutare l'*outsourcer*, senza che sia più necessario individuare, a tal fine, uno specifico soggetto responsabile.

Art. 22 – Si richiede, anzitutto, di ridurre da 60 a 30 giorni il "periodo ragionevole" entro il quale l'autorità di vigilanza può sollevare obiezioni all'esternalizzazione a intermediari extracomunitari in mancanza delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 22.

In secondo luogo si evidenzia la necessità di dare attuazione all'art. 15, comma 3 della direttiva 2006/73/CE, riguardante la pubblicazione, da parte delle autorità di vigilanza, di una politica di esternalizzazione. Si ritiene che tale politica sia inscindibilmente connessa e costituisca parte integrante degli obblighi in materia di esternalizzazione (che la Banca d'Italia e la Consob sono chiamate a disciplinare congiuntamente ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, lett. k, del TUF), in quanto essenziale per completare e dare effettività alla disciplina in parola.

GESTIONE COLLETTIVA

Articolo 33
(Delega della gestione di OICR)
~~***(art. 6, comma 2-bis, lett. K), TUF)***~~
1. Le SGR, relativamente agli OICR da esse gestiti, con apposito contratto scritto, possono affidare ad altre SGR, a società di gestione armonizzate o a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, scelte di investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da esse definiti di tempo in tempo. La delega può riguardare anche la totalità del patrimonio degli OICR gestiti.

2. Le SGR deleganti si dotano di strutture, risorse e procedure idonee a consentire la definizione delle caratteristiche generali di ciascun prodotto offerto, del profilo di rischio-rendimento, dei livelli massimi di rischio nonché a monitorare la coerenza degli investimenti con le strategie di tempo in tempo definite.

3. Il contratto di conferimento dell'incarico:
a) prevede che l'incarico ha una durata determinata, non ha carattere esclusivo e può essere revocato con effetto immediato dall'intermediario delegante, senza inficiare la continuità e la qualità del servizio prestato. Le SGR conservano la possibilità di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali è concessa la delega;
b) è conforme agli obiettivi, alle politiche di investimento e al profilo di rischio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;
c) contiene clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla SGR delegante;
d) prevede che la SGR delegante possa impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
e) prevede un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dal soggetto delegato alla società delegante che consenta l'esatta ricostruzione del patrimonio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;
f) disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della banca depositaria;
g) è formulato in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla società delegante e al soggetto delegato.

4. Della delega e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle SICAV, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, del TUF.

Articolo 34
(Rapporti tra SGR promotore e SGR gestore)
~~**(art. 6, comma 2 bis, lett. a) TUF)**~~
1. Nell'ipotesi in cui le attività di promozione e di gestione siano svolte in modo separato, sono definite e formalizzate adeguate misure organizzative.

2. La SGR promotore predispone adeguati processi per:
a) una efficiente gestione amministrativa dei rapporti con i partecipanti ai fondi;

b) un tempestivo e costante scambio di informazioni con:

i) le proprie strutture di commercializzazione, gli intermediari incaricati del collocamento e la banca depositaria, al fine di garantire elevati standard di sicurezza e celerità nella trasmissione della documentazione e dei mezzi di pagamento relativi alle operazioni di investimento/disinvestimento disposte dai partecipanti;

ii) la SGR gestore, per garantire alla medesima la costante conoscenza dei flussi finanziari derivanti dalle operazioni di entrata e di uscita dai fondi e per ricevere i dati concernenti la valorizzazione delle quote, nonché le informazioni sull'operatività effettuata per conto dei fondi.

3. La SGR gestore predispone adeguati processi per un tempestivo e costante scambio di informazioni con:

a) la banca depositaria, al fine di consentirle la tempestiva conoscenza dei dati per l'esecuzione delle operazioni di investimento/disinvestimento e per l'espletamento delle funzioni di propria competenza;

b) la SGR promotore, per fornire alla medesima i dati concernenti la composizione del patrimonio dei fondi ed il relativo valore, il profilo di rischio delle scelte d'investimento effettuate e quelli necessari per la predisposizione dell'informativa per il pubblico.

4. Promotore, gestore e banca depositaria predispongono adeguati processi di accesso alle informazioni rilevanti per i propri fini e per le esigenze delle rispettive funzioni **aziendali** di controllo. Essi devono inoltre assumere le necessarie iniziative nel caso si riscontrino inefficienze nella prestazione dei servizi amministrativi o gestori, interessando gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione.

5. Le SGR interessate stipulano apposita convenzione scritta, che:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità delle società stipulanti. La società promotrice e quella che svolge la gestione vigilano reciprocamente sull'osservanza della convenzione;

b) ha un contenuto conforme agli obiettivi, alle politiche di investimento e al profilo di rischio dei fondi con riferimento ai quali è stipulata;

c) è formulata in maniera tale da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interessi con riferimento alla società promotrice e alla società che svolge la gestione;

d) fornisce indicazioni in merito alla società alla quale spetta l'esercizio dei diritti di intervento e di voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti.

6. Della convenzione e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.

Articolo 35

(Rapporti con distributori, consulenti e prime broker)

~~***(art. 6, comma 2-bis, lett a), TUF)***~~

1. Le SGR e le SICAV definiscono con apposita convenzione le misure organizzative che devono essere predisposte dai distributori per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare:

a) i tempi e le modalità di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione. Tali aspetti – per il cui rispetto dovrà essere assunto un espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – devono essere caratterizzati da elevati standard di sicurezza e celerità ed essere formalizzati in schemi organizzativi che consentano in ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilità;

b) ove del caso, i flussi informativi che i distributori devono indirizzare alla banca depositaria per i compiti ad essa affidati in materia di emissione e rimborso delle quote.

2. Nel caso in cui la SGR o la SICAV si avvalga di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attività di gestione, essa mantiene la capacità di valutare le indicazioni ricevute.

3. Le SGR, che nello svolgimento dell'attività di gestione di fondi speculativi si avvalgono di *prime broker*, si rivolgono a primari intermediari, sottoposti a forme adeguate di vigilanza prudenziale, dotati di elevato standing e di provata esperienza nel settore.

~~**Articolo 36**~~
~~**(Procedure nei rapporti tra SGR di promozione e di gestione, con i distributori, i consulenti e i prime broker)**~~
~~***(art. 6, comma 2-bis, lett d), TUF)***~~
~~1. Le procedure di cui all'articolo 15 regolano specificamente i rapporti di cui agli Articoli 34 e 35 ai fini della corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.~~

Commenti

Con riferimento all'art. 33, inerente la delega di gestione collettiva, si chiede di chiarire come debba essere inteso il rinvio alla normativa in materia di esternalizzazione contenuta nella Parte 2 del Regolamento congiunto (esplicitamente sottolineato anche nel commento al documento in consultazione), con peculiare riguardo all'art. 22. In particolare, anche in considerazione del fatto che non è stata riprodotta nell'art. 33 la previsione di cui al vigente art. 53, comma 2, del Regolamento Intermediari, relativa alla deleghe di gestione conferite a intermediari extracomunitari, ci si domanda se le SGR possano conferire deleghe riguardanti la gestione collettiva del risparmio a intermediari non comunitari liberamente ovvero se le stesse debbano rispettare le condizioni indicate nell'art. 22 del Regolamento congiunto.

Per l'eliminazione dell'art. 36, cfr. commento all'art. 5.

CONFLITTI DI INTERESSE
~~*(Art. 6, comma 2-bis, lett. l), TUF)*~~

Disposizioni in consultazione **Servizi di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti nonché commercializzazione di quote o azioni di OICR e all'offerta fuori sede o a distanza** **Parte 3, Titolo I (Disposizioni generali)**	**Disposizioni in consultazione** **Servizio di gestione collettiva** **Parte 5, Titolo II, Capo II (Conflitti di interessi)**
Articolo 23 **(Principi generali)** 1. Gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. 2. Gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. 3. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/**o** delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. 4. Le informazioni di cui al comma 3 sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.	**Articolo 37** **(Principi generali)** 1. I conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra le SGR o le SICAV e gli OICR e i partecipanti agli stessi, tra i clienti di tali società e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti sono: a) identificati; b) gestiti tramite ~~efficaci~~ **ragionevoli** misure organizzative in modo da evitare che il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi. 2. Quando le misure adottate ai sensi del comma 1, lett. b) non risultino sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi.

Articolo 24 **(Conflitti di interesse rilevanti)** 1. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, gli intermediari considerano se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; d) svolgano la medesima attività del cliente; e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.	**Articolo 38** **(Situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR)** 1. Le SGR e le SICAV considerano, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni che danno origine a un conflitto tra: a) gli interessi della società, anche derivanti da rapporti di gruppo e dalla prestazione congiunta di più servizi, di uno o più clienti e i doveri della società nei confronti degli OICR; b) gli interessi di due o più OICR in gestione. 2. Nel considerare le situazioni di conflitto di interessi, le SGR e le SICAV valutano, almeno, se la società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la società, o uno o più clienti: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese dell'OICR; b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto dell'OICR, un interesse distinto da quello dell'OICR; c) abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti o di altri OICR rispetto a quelli dell'OICR interessato; d) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio.
Articolo 25 **(Politica di gestione dei conflitti di interesse)** 1. Gli intermediari formulano per iscritto**, applicano** e **mantengono** ~~rispettano~~ un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse **in linea con il principio di proporzionalità**. ~~adeguata alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività~~. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui gli intermediari sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.	**Articolo 39** **(Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi)** ~~1. Le SGR e le SICAV identificano e gestiscono i conflitti di interessi potenzialmente pregiudizievoli agli OICR nell'ambito di una politica di gestione delle situazioni di conflitto.~~ 2. Le SGR e le SICAV **formulano per iscritto,** ~~adottano, formalizzano,~~ applicano e mantengono un~~a~~'**efficace** politica di gestione dei conflitti di interessi ~~efficace~~ **in linea con il principio di proporzionalità.** ~~e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della società nonché alla tipologia, alle dimensioni e alla complessità del servizio di gestione prestato~~. Tale politica tiene altresì conto ~~anche~~ delle circostanze, di cui le società sono o dovrebbero

	essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.
2. La politica di gestione dei conflitti di interesse di cui al comma 1 deve: a) consentire di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti; b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.	3. La politica di gestione dei conflitti di interessi **di cui al comma 1 deve:** ~~, anche al fine di assicurare l'equo trattamento degli OICR gestiti:~~ a) consent~~e~~**ire** di individuare**, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva,** le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più OICR; b) defini~~se~~**r**e le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
3. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in **diverse** attività **professionali** che implicano un conflitto di interesse ai sensi del comma 2, lettera a), svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività dell'intermediario e del suo gruppo nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.	4. Le procedure e le misure, di cui al comma 3, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività **professionali** che implicano un conflitto di interessi del tipo specificato al comma 3, lettera a), svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della società e del gruppo cui essa appartiene e all'entità del rischio che gli interessi dell'OICR siano danneggiati.
4. Al fine di garantire l'indipendenza di cui al comma 3, gli intermediari adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a: a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti; b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato; c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse; d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori; e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o **successiva** ~~conseguente~~	5. Al fine di garantire il grado di indipendenza di cui al comma 4, le SGR e le SICAV adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a: a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR; b) ~~assicurare~~ **garantire** la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR da cui possono originare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli OICR, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la società, di interessi in conflitto con gli OICR; c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possano originare situazioni di conflitto di interessi; d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva;

di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse. 5. Nel caso in cui le misure e procedure di cui al comma 4 non assicurino l'indipendenza richiesta, gli intermediari adottano le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate **a tal fine.**	e) impedire o controllare la partecipazione **simultanea o successiva** di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi. 6. Nel caso in cui le misure e le procedure di cui al comma 5 non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, le SGR e le SICAV adottano tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie **e appropriate** a tal fine. 7. Le SGR e le SICAV forniscono agli investitori una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi adottata ai sensi del comma 1.
Articolo 26 **(Registro)** 1. Gli intermediari istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.	**Articolo 40** **(Registro)** 1. Le SGR e le SICAV istituiscono e aggiornano periodicamente un registro nel quale riportano le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere **gravemente** ~~in modo significativo~~ gli interessi degli OICR gestiti.
Titolo II **Ricerca in materia di investimenti** **Articolo 27** **(Definizioni)** 1. Ai fini dell'Articolo 28 ~~(Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti)~~ del presente Regolamento, per "ricerca in materia di investimenti" si intendono le ricerche o le altre informazioni che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il	

prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di **distribuzione** ~~divulgazione~~ o al pubblico, purché tali ricerche o informazioni: a) vengano qualificate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o vengano presentate come una spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione; b) non costituiscano prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. 2. Gli intermediari che producono o divulgano una raccomandazione relativa a strumenti finanziari rientrante nella definizione di cui all'articolo 65, comma 2, lettera a), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni e priva dei requisiti di cui al comma 1, identificano chiaramente tale raccomandazione come una comunicazione pubblicitaria e promozionale ai fini del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF. 3. Nel caso di raccomandazioni di cui al comma 2 gli intermediari specificano in modo chiaro ed evidente che le stesse non rispettano i requisiti volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e che esse non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione. 4. Ai fini dell'Articolo 28, comma 2 ~~(Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti)~~, del presente Regolamento per "strumento finanziario correlato" si intende uno strumento finanziario, anche derivato, il cui prezzo è direttamente influenzato dal prezzo di un altro strumento finanziario oggetto di una ricerca in materia di investimenti. **5. Ai fini dell'Articolo 28, comma 2, lett b) del presente Regolamento per "raccomandazioni correnti" si intendono le raccomandazioni contenute nelle ricerche in materia di investimenti che non sono state ritirate e che non sono scadute.**	

Articolo 28 **(Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti)** 1. Gli intermediari che producono o dispongono la produzione di ricerche in materia di investimenti, che sono o potranno essere divulgate ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro gruppo, assicurano l'adozione di tutte le misure di cui all'Articolo 25, commi 3, 4 e 5, **del presente Regolamento** ~~(Politica di gestione dei conflitti di interesse)~~ in relazione agli analisti finanziari coinvolti nella produzione delle ricerche che si trovano in situazione di potenziale conflitto di interessi con coloro ai quali le ricerche sono divulgate. 2. Gli intermediari di cui al comma 1 adottano procedure volte ad assicurare che: a) gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non realizzino operazioni personali o eseguano ordini, relativi a strumenti finanziari oggetto di ricerca in materia di investimenti o ad essi correlati, ad eccezione di ordini non sollecitati. Gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti sono sottoposti al divieto di cui al paragrafo precedente se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili della ricerca in questione e tali notizie non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotte dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca; b) in ogni caso, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non realizzino operazioni personali relative a strumenti finanziari oggetto della ricerca o ad essi correlati, che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, salvo che in circostanze eccezionali e con la preventiva autorizzazione della funzione di controllo di conformità; c) essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non accettino incentivi da parte di persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca in materia di investimenti, fatta eccezione per incentivi di modico valore, comunque inferiore a quanto specificamente indicato nella politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'Articolo 25 **del presente Regolamento**~~(Politica di gestione dei conflitti di interesse)~~; d) essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella	

produzione di ricerche in materia di investimenti non promettano trattamenti di favore agli emittenti degli strumenti finanziari; e) soggetti diversi dagli analisti finanziari, inclusi gli emittenti, non siano autorizzati ad esaminare, prima della diffusione delle ricerche in materia di investimenti, le relative bozze, **per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute in tale ricerca o** per fini diversi dalla mera verifica del rispetto degli obblighi regolamentari, nel caso in cui le bozze contengano una raccomandazione o un prezzo di riferimento. 3. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli intermediari che divulgano al pubblico o ai propri clienti una ricerca in materia di investimenti prodotta da terzi a condizione che: a) il soggetto che produce la ricerca in materia di investimenti non appartenga al proprio gruppo; b) gli intermediari non modifichino in modo rilevante le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti; c) gli intermediari non presentino la ricerca in materia di investimenti come propria; d) gli intermediari verifichino che l'autore della ricerca sia sottoposto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente Regolamento in relazione alla produzione di tale ricerca.	

Commenti

Art. 27, comma 5 – Si propone di introdurre una definizione di "raccomandazioni correnti", in linea con il Considerando 34 della direttiva 2006/73/CE.

Art. 37, comma 2 – Con riferimento all'individuazione degli "organi aziendali competenti" non è chiaro il rinvio del commento agli "*organi aziendali della SGR e della SICAV ai quali ai sensi del presente Regolamento … spetta il compito di adottare la policy di gestione dei conflitti d'interessi*". In ogni caso si chiede di precisare che, anche in assenza di una espressa previsione regolamentare o statutaria, l'individuazione degli organi competenti in oggetto è rimessa all'autonomia dell'intermediario (ad esempio attraverso l'istituzione di comitati *ad hoc*) nell'ambito della definizione delle misure per gestire i conflitti d'interessi.

Artt. 26 e 40 – Si chiede di precisare se il registro sui conflitti d'interesse possa essere unico e possa evidenziare congiuntamente gli eventuali conflitti relativi alle attività svolte dall'intermediario (gestione di portafogli, gestione collettiva, relativa anche a diverse tipologie di OICR, consulenza e commercializzazione).

Le altre modificazioni riportate nelle disposizioni inerenti i conflitti di interessi sono funzionali ad allineare il relativo contenuto alla corrispondente normativa comunitaria nonché ad omogeneizzare il tenore delle disposizioni inerenti i servizi di investimento e quelle riguardanti la gestione collettiva del risparmio.

CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

~~*(Art. 6, comma 2-bis, lett. m), TUF)*~~

Servizi di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti nonché commercializzazione di quote o azioni di OICR e all'offerta fuori sede o a distanza **Parte 4**	**Servizio di gestione collettiva** **Parte 5, Titolo II, Capo III**
Articolo 29 **(Conservazione delle registrazioni)**	**Articolo 41** **(Disposizioni generali)**
1. Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, ~~idonee~~ **sufficienti** a consentire alle autorità vigilanza di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, ed in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.	1. Le SGR e le SICAV tengono registrazioni ~~idonee~~ **sufficienti** a consentire alle autorità di vigilanza di verificare il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio e, in particolare, l'adempimento degli obblighi nei confronti dei partecipanti agli OICR.
2. Gli intermediari effettuano in ogni caso le registrazioni previste dagli articoli 7 e 8 del Regolamento (CE) 1287/2006.	2. Le SGR e le SICAV effettuano, in ogni caso, le registrazioni di cui agli articoli seguenti.
3. Gli intermediari conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.	3. Le SGR e le SICAV conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione di cui al comma precedente, gli intermediari adottano specifiche procedure anche per il caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento.	**3bis Ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione di cui al comma precedente,** ~~tal fine, si~~ **le SGR e le SICAV adottano** ~~dotano di~~ specifiche procedure ~~disciplinanti le modalità di conservazione delle registrazioni~~ anche ~~nel~~ **per il** caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva.
5. Gli intermediari conservano, per la durata del rapporto con ciascun cliente~~ e per i cinque anni successivi~~, la documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto medesimo.	**4. Le SGR e le SICAV conservano, per la durata del rapporto con ciascun investitore la documentazione riguardante il rapporto medesimo. Tale disposizione non si applica nel caso in cui altro intermediario sia tenuto ad adempiere al medesimo obbligo.**

6. Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentano di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente ~~reperite~~ **recuperate** dalle autorità di vigilanza ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti: a) è garantita alle autorità di vigilanza la possibilità di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase ~~rilevante~~ **fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione**~~del processo operativo adottato~~; b) è possibile individuare in maniera agevole qualsiasi correzione o altra modifica, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche; c) non è possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.	**4-bis** Le registrazioni **di cui ai commi precedenti** sono ~~memorizzate~~ **conservate** su supporti **che consentono di memorizzare le informazioni in modo che possano essere recuperate dalle autorità di vigilanza ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:** ~~tali da consentire di recuperare agevolmente le informazioni, in una forma e secondo modalità tali che~~: a) ~~sia~~ **è** garantita alle autorità di vigilanza **la possibilità di accedervi prontamente e di ricostruire** ~~—~~ **ogni fase fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione e/o ordine** ~~un rapido accesso~~; ~~b) sia possibile la ricostruzione di ogni fase fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione e/o ordine;~~ ~~c~~**b**) ~~sia facilmente individuabile~~ **è possibile individuare in maniera agevole** qualsiasi correzione o altra modifica**,** nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche; d) non ~~sia consentito~~ **è possibile** manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni. ~~4. Le SGR e le SICAV conservano, per la durata del rapporto con ciascun investitore e per i cinque anni successivi, la documentazione riguardante il rapporto medesimo. Tale disposizione non si applica nel caso in cui altro intermediario sia tenuto ad adempiere al medesimo obbligo.~~
7. Con apposita comunicazione le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle registrazioni che gli intermediari sono tenuti a conservare ai sensi dei commi precedenti. L'elenco è periodicamente aggiornato. 8. Il presente articolo si applica anche alle succursali in Italia delle banche e delle imprese di investimento comunitarie.	**4**~~5~~. Con **apposita** ~~successiva~~ comunicazione le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle registrazioni che le SGR e le SICAV sono tenute a conservare ai sensi del comma 1. L'elenco è periodicamente aggiornato.

Commenti

Le modificazioni suggerite sono dirette a conformare le disposizioni concernenti le registrazione proposte in consultazione alle corrispondenti previsioni comunitarie nonché ad allineare la formulazione degli articoli in materia relativi ai servizi di investimento con quelli dettati per la gestione collettiva del risparmio.

Si chiede inoltre che la "apposita comunicazione" di cui al comma 7 dell'art. 29 e al comma 4 (nella versione emendata) dell'art. 41 sia effettuata in concomitanza con l'emanazione del Regolamento congiunto a fini di certezza.

Articolo 42
(Registrazione degli ordini disposti per conto degli OICR)
1. Per ogni ordine disposto per conto degli OICR gestiti, le SGR e le SICAV registrano, all'atto della trasmissione, le informazioni di cui all'allegato 1.

2. Le SGR e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini di negoziazione disposti telefonicamente per conto degli OICR gestiti e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente.

Articolo 43
(Registrazione delle operazioni eseguite per conto degli OICR)
1. Immediatamente dopo aver eseguito l'ordine per conto di un OICR o aver ricevuto la conferma che l'ordine è stato eseguito, le SGR e le SICAV registrano le informazioni di cui all'allegato 2 inerenti alle operazioni eseguite.

2. Le SGR e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente le conversazioni telefoniche concernenti la conferma degli eseguiti e mantengono evidenza delle conferme ricevute elettronicamente.

Articolo 44
(Registrazione degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento di quote o azioni di OICR)
1. Le SGR e le SICAV registrano in forma elettronica, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli ordini di sottoscrizione e di disinvestimento ricevuti dagli investitori e, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, le condizioni alle quali detti ordini sono stati eseguiti. Le registrazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato 3.

Allegato 1
Le registrazioni degli ordini devono contenere**, ove pertinenti,** almeno le seguenti informazioni *:
a) la denominazione o altro elemento atto all'individuazione dell'OICR o del comparto;
b) il nome o altro elemento atto all'individuazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto dell'OICR;
c) la natura della decisione di negoziazione assunta (ad esempio: acquisto, vendita, sottoscrizione titoli o esercizio/abbandono di un'opzione);
d) indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;
e) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;
f) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;
g) il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione;
h) se il quantitativo rappresenta il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati;
i) il tipo di ordine;
j) la data e l'orario dell'ordine;
k) se l'ordine è stato trasmesso ad altro intermediario, la denominazione o altro elemento di designazione del medesimo nonché la data e l'orario di trasmissione dell'ordine;
l) l'eventuale motivazione della revoca.

** Le informazioni di cui al presente allegato possono essere fornite utilizzando codici standard, purché venga fornita una spiegazione dei codici utilizzati.*

Allegato 2

Le registrazioni delle operazioni eseguite devono contenere**, ove pertinenti,** almeno le seguenti informazioni:

a) la denominazione o altro elemento di designazione dell'OICR o del comparto;

b) la data e l'orario di esecuzione dell'operazione;

c) la natura dell'operazione (ad esempio: acquisto, vendita, sottoscrizione di titoli o esercizio di un'opzione);

d) il codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;

e) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;

f) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;

g) il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione;

h) se il quantitativo rappresenta il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati;

i) l'identificativo della controparte dell'operazione;

j) l'identificativo della sede di esecuzione della transazione;

k) il prezzo totale, risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo;

l) la persona fisica che ha eseguito l'operazione o che è responsabile dell'esecuzione.

Allegato 3

Le registrazioni degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento di quote o azioni di OICR devono almeno riguardare**, ove pertinenti,**:

a) il nome o altro elemento di identificazione dell'investitore, con evidenza dei soggetti alle dipendenze della SGR o della SICAV o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo;

~~b) il nome o altro elemento atto all'individuazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto dell'OICR;~~

c) la data in cui è stato impartito l'ordine di sottoscrizione o disinvestimento e, nel caso di commercializzazione diretta di OICR, anche l'ora di rilascio dell'ordine;

d) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte della SGR o della SICAV;

e) la tipologia dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, *switch*; inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all'OICR, classe o comparto, a operazioni straordinarie relative all'OICR classe o comparto);

f) gli elementi identificativi dell'OICR, classe o comparto oggetto dell'ordine;

g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o disinvestimento, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento;

h) la data di esecuzione, da intendersi quale giorno di riferimento per la valorizzazione delle quote o azioni;

i) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;

j) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un promotore finanziario, gli elementi identificativi del promotore finanziario della SGR o della SICAV che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo del promotore finanziario del collocatore che ha raccolto l'ordine;

k) se trattasi di ordine ricevuto tramite tecniche di comunicazione a distanza;

l) la data di Regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidità è accreditata nei conti dell'OICR (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti);

m) il NAV attribuito, il numero delle quote o azioni attribuito, l'importo lordo versato e quello netto investito.

Commenti

Art. 44 - Per i fondi istituiti in forma chiusa, la registrazione degli ordini di sottoscrizione entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione non risponde alla finalità perseguita dalla norma in considerazione del fatto che la SGR è a conoscenza dei sottoscrittori effettivi solo al termine del periodo di richiamo degli impegni successivo alla chiusura del collocamento. Pertanto, la registrazione del mero ordine di sottoscrizione potrebbe non consentire l'individuazione degli effettivi partecipanti al fondo posto che, gli stessi, potrebbero non onorare l'impegno assunto con l'ordine di sottoscrizione.

Allegati - In linea con la normativa comunitaria, si ritiene opportuno introdurre in tutti gli Allegati al Regolamento congiunto, l'inciso "ove pertinenti", anche al fine di assicurare maggiore flessibilità nell'applicazione della disciplina sulle registrazioni e adattabilità della medesima ai singoli casi concreti.

Si chiede poi di precisare la portata la previsione della lettera b) nell'ambito dell'allegato n. 3.